

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta - Presidente -

Dott. ESPOSITO Antonio F. - Consigliere -

Dott. LENOCI Valentino - Consigliere -

Dott. MACAGNO Gian Paolo - Consigliere -

Dott. LUME Federico - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28356-2019 RG proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (Omissis)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

A.A.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1689/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, SEZIONE STACCATA DI LECCE, depositata il 28/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2023 dal consigliere relatore Dott. Federico Lume.

## Svolgimento del processo

Che:

1. La CTR della Puglia, sezione staccata di Lecce, rigettava l'appello erariale contro la sentenza della CTP di Brindisi che aveva accolto il ricorso di A.A. contro l'avviso di accertamento con cui, in relazione all'anno di imposta 2006, era stato accertato, per quanto qui rileva, un reddito di capitale per la partecipazione alla Srl La Piramide, nei cui confronti era stato accertato, con altro avviso, un maggior imponibile.

In particolare, i giudici di appello ritenevano che l'avviso fosse nullo per difetto di motivazione in

quanto ad esso non era allegato il p.v.c. redatto nei confronti della società, irrilevante essendo la conoscenza dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di quest'ultima, anche perchè il socio non era più in carica.

2. Contro tale decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate in base a due motivi.

Il contribuente, cui il ricorso è stato notificato presso il difensore a mezzo p.e.c. in data 19/09/2019, è rimasto intimato.

Il ricorso è stato fissato per l'adunanza camerale dell'11/10/2023.

## **Motivi della decisione**

che:

1. Con il primo motivo, proposto in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la ricorrente Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 nonché della L. n. 212 del 2000, art. 7 in riferimento all'art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c. e artt. 2261, 2746 e 2729 c.c., per aver erroneamente ritenuto i giudici di appello che l'avviso di accertamento notificato al socio dovesse essere accompagnato dall'allegazione dei processi verbali di constatazione nei confronti della società.

Con il secondo motivo, proposto in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) l'Agenzia deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4), in relazione all'inidoneità dell'avviso di accertamento a garantire una sufficiente informazione del socio sulla pretesa fiscale.

1.1. Si premette che il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11, conv. in L. n. 136 del 2018, prevede che nelle controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, ove scadessero tra la data di entrata in vigore del decreto (fissata al 19/12/2018) e il 31/07/2019.

Essendo la pronuncia stata depositata in data 28/05/2018, il termine semestrale lungo risulta prorogato di nove mesi, per cui il ricorso, notificato in data 19/09/2019, è tempestivo.

2. Va esaminato con priorità, per ragioni di ordine logico, il secondo motivo, con cui la ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, e che è infondato.

Ed infatti, a seguito della riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., Sez. U., 7/04/2014, n. 8053).

Nel caso di specie, la motivazione è non solo graficamente presente ma anche perfettamente individuabile, avendo i giudici di appello ritenuto necessaria l'allegazione, all'avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione del socio, del p.v.c. redatto nei confronti della società, non ritenendo sufficiente l'allegazione dell'avviso emesso nei confronti della società che a sua volta al p.v.c. rimandava.

3. Il primo motivo è infondato.

Secondo l'insegnamento costante di questa Corte, in materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della società a responsabilità

limitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento consequenziale nei confronti dei soci, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio per relationem alla motivazione dell'avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorchè solo a quest'ultima notificato, giacchè il socio, ex art. 2476 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (in termini: Cass. 18/02/2020, n. 3980; Cass. 2/10/2020, n. 21126 nonchè per la stessa società Cass. 11/05/2021, n. 12441).

A tal proposito però Cass. 10/02/2022, n. 4239 ha compiuto una necessaria precisazione, affermando il seguente principio di diritto: "In tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, ove tra l'anno d'imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell'atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l'avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando "per relationem" alla motivazione dell'avviso di accertamento notificato alla società, manchi dell'allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali".

Se, infatti, è corretta l'interpretazione che riconosce in capo al socio la conoscibilità degli atti indirizzati alla società, anche per la peculiare ristrettezza della compagine sociale, non può certo affermarsi che il socio receduto abbia accesso agli atti e alla documentazione sociale, così come prevedono gli artt. 2261 e 2320 c.c., per le società di persone, oppure l'art. 2476 c.p.c., comma 2, per le società a responsabilità limitata. Ci si troverebbe, in altri termini, di fronte ad un soggetto che, ricevuta notificazione di un avviso d'accertamento con il quale gli si ridetermina il reddito da partecipazione in una società, di cui non è più socio, ma relativamente ad una annualità in cui tale era, deve apprestare nei successivi sessanta giorni la propria difesa (o anche solo valutare se ciò convenga), senza alcuna garanzia di accesso alla documentazione notificata alla società, cui per relationem fa rinvio l'atto impositivo ricevuto. Deve pertanto affermarsi che a tale ipotesi non si attaglia la giurisprudenza pur invocata dall'Agenzia delle entrate.

Nel nostro caso l'elemento rilevante è dato dalla circostanza che A.A. era uscito dalla società il 21/06/2006, fatto dedotto dal contribuente, come riportato dalla CTR, e comunque risultante dall'avviso trascritto dalla stessa Agenzia, e al quale, pagina 5, i giudici di appello attribuiscono correttamente rilevanza ("siamo in presenza di soggetti non più in carica") al fine di escludere la possibilità di conoscenza del p.v.c. da parte del socio non più in carica, ritenendo, con considerazione non censurata, che i richiami contenuti nell'avviso di accertamento emesso verso la società non fossero sufficienti al fine di comprendere la portata della contestazione. Tale elemento in fatto rende la vicenda diversa da quella esaminata da Cass. 11/05/2021, n. 12441, per il medesimo anno di imposta, per l'altro socio, ove il ricorso erariale è stato accolto.

4. Non vi è a provvedere sulle spese di giudizio alla luce del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato.

Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

### **P.Q.M.**

rigetta il ricorso.

### **Conclusione**

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2023